

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 14

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori EUFEMI, CUTRUFO, CICCANTI,
MELELEO, RONCONI, GABURRO, ZANOLETTI e
VALDITARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2001

—————

Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale
svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione
del loro ruolo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali non è stata sinora sufficientemente riconosciuta né sono stati valorizzati il loro ruolo insostituibile e l'azione peculiare svolta nella società, soprattutto nei confronti dei minori, in particolare degli adolescenti e dei giovani nella fase più delicata della loro crescita, integrando l'impegno della famiglia e della scuola.

Come è noto, attualmente, l'unico modesto riconoscimento giuridico nei confronti degli oratori parrocchiali si rinviene nella legislazione fiscale laddove gli oratori sono equiparati agli edifici di culto ai fini della determinazione della base imponibile per l'imposta sui fabbricati. Si tratta di un riconoscimento di poco rilievo che non tiene conto del ruolo sociale svolto dagli oratori nell'ambito delle parrocchie alle quali sono aggregati.

Da ciò nasce la necessità di un riconoscimento legislativo più ampio e forte che affidi agli oratori compiti istituzionali nell'ambito del ruolo e dell'azione che essi di fatto svolgono. Si tratta di una presa d'atto dell'importante ruolo - storicamente svolto nel settore - delle più diverse attività, che non sono esclusivamente religiose. Gli oratori parrocchiali hanno sempre rappresentato un momento di aggregazione, di formazione e di crescita sociale: pertanto si è ritenuto, con il presente disegno di legge, di affidare ad essi compiti di grande rilievo formativo nonché educativo, soprattutto in presenza dei grandi cambiamenti che stanno attraversando la società sia a causa della pressione migratoria che determina problemi complessi che vanno oltre la generosa accoglienza delle comunità locali, sia a causa dei forti cambiamenti determinati dalla innovazione tecnologica. Gli oratori, anche rispetto a questi fenomeni citati, se adeguatamente sostenuti, pos-

sono svolgere un ruolo decisivo per ridurre le aree del disagio sociale e per aiutare i più deboli, che spesso restano esclusi e marginalizzati dal cambiamento e dal progresso, favorendo l'integrazione degli stranieri di prima e seconda generazione, valorizzando le capacità degli individui diffondendo il «volontariato virtuale», aiutando i più deboli e sostenendo le famiglie nel progetto educativo.

Il presente disegno di legge, in coerenza con le linee politiche seguite dal Gruppo dei cristiani democratici uniti, pone un altro importante tassello nel perseguimento di una autentica politica dei valori rispetto ad una società dove trionfa il permissivismo etico.

Nel paese si è aperto un forte dibattito e si sono alzate voci autorevoli che meritano di essere ricordate. Giovanni Paolo II, il 18 gennaio 2000, richiamando l'attenzione degli amministratori locali sull'educazione dei ragazzi, ha affermato che non si deve temere di assumere iniziative coraggiose riguardo alla effettiva parità scolastica e alla valorizzazione di quelle strutture, come ad esempio gli oratori parrocchiali, che molto contribuiscono ad offrire una sana formazione e a prevenire forme preoccupanti di disagio giovanile.

Durante lo svolgimento degli Stati generali della città di Milano, svoltisi dall'11 al 13 giugno 1998 a Milano, il cardinale Carlo Maria Martini ha ribadito come occorra portare una grande attenzione alle famiglie e in particolare ai più piccoli che sono più capaci di adattamento e di intuizione di ciò che unisce e dei valori di fondo della società. Ciò deve portare a una grande attenzione al loro inserimento nella scuola, nei luoghi di

socializzazione, quindi anche nelle nostre parrocchie e nei nostri oratori.

Il segretario politico dei Cristiani democratici uniti, onorevole Rocco Buttiglione, nell'annunciare, nell'ottobre scorso, le iniziative legislative regionali, sottolineava la necessità di restituire agli oratori la funzione storica di presidio della sanità morale della nostra gioventù contro la disgregazione sociale e morale di questi tempi.

Poiché la materia è già oggetto della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, legge 8 novembre 2000, n. 328, approvata dal Senato della Repubblica il 18 ottobre 2000, il presente disegno di legge si limita a riconoscere nel quadro dei principi e delle finalità dalla stessa legge stabilito, il ruolo degli oratori parrocchiali, affidando alle regioni i compiti di intervento in materia, mediante la redazione di appositi piani.

La citata legge n. 328 del 2000, sull'assistenza sociale, disciplina un settore che era ancora regolato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, cosiddetta «legge Crispi». Tra i principi generali e le finalità indicate dall'articolo 1 della citata legge n. 328 del 2000, meritano una menzione particolare alcuni passaggi che affidano, in posizione paritaria, agli enti locali, alle regioni ed allo Stato la programmazione e l'organizzazione dei servizi e degli interventi sociali. Nell'intento di valorizzare al massimo grado il principio di sussidiarietà, le regioni dovranno riconoscere ed agevolare il ruolo di tutti i soggetti sociali, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, compreso quello degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose, con cui lo Stato ha stipulato intese nell'organizzazione e nella gestione dei servizi sociali.

Sempre nel medesimo articolo, al comma 5, viene enunciato un altro importantissimo principio, vale a dire che alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, nonché associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed altri organismi

privati, in qualità di soggetti attivi nella progettazione, nell'organizzazione e nella gestione dei servizi e degli interventi sociali. Ebbene, nella storia sociale del nostro paese, gli oratori parrocchiali hanno sempre rappresentato centri di aggregazione giovanile e per moltissimi minori hanno costituito e costituiscono tuttora un luogo dove si fa amicizia, ci si diverte e dove inizia la formazione del carattere, in una dimensione complementare a quella rappresentata dalla famiglia e dalla scuola. Le parrocchie, tramite gli oratori, hanno contribuito alla formazione ed all'educazione di intere generazioni di giovani ed oggi, in mancanza di strutture educative e sociali adeguate, si fanno sempre più carico del disagio giovanile, che tanti ragazzi manifestano, soprattutto nei grandi centri urbani. Negli oratori i giovani non vanno solo per trascorrere un po' di tempo libero o per giocare al pallone: vivono momenti molto importanti della loro vita, perché scoprono cos'è la dimensione comunitaria, conoscono la solidarietà, sviluppano le loro capacità culturali, intraprendono un cammino di fede, ma con esso anche un cammino sociale che implica rispetto degli altri e sviluppo del senso civico. Gli oratori, allora, rappresentano non solo una comunità che educa e che forma ma anche una comunità che cura. Sono questi, a nostro parere, gli obiettivi che vanno perseguiti, per offrire ai ragazzi degli oratori momenti di svago e di ricreazione, di incontro e di opportunità, per fare nuove esperienze ed avviare nuove amicizie. Nelle parrocchie gli oratori hanno sempre svolto quella funzione che oggi è demandata alle agenzie o ai centri che operano con finalità aggregative e formative. Ma non sempre le parrocchie hanno disponibilità di uomini e di mezzi per fare fronte al disagio giovanile, alla devianza ed alle mille difficoltà della vita quotidiana che presentano i ragazzi e gli adolescenti. Occorrono, allora, anche negli oratori, moduli di sostegno formativo e consulenziale, per favorire l'adeguamento di queste strutture ed una crescita

equilibrata dei ragazzi che vogliono inserirsi nella società.

Si avverte la necessità di promuovere un «patto educativo», in cui possano essere coinvolti a pieno titolo gli oratori. Questi, come nel passato, rappresentano momenti formativi ed affettivi per quei ragazzi che, sia a scuola, sia nelle famiglie, non hanno gli strumenti e le opportunità necessari per fare crescere ed affermare la loro personalità. Pure nella diversificazione delle funzioni, occorre riconoscere pari dignità a tutti e, quindi, anche gli oratori, che vanno sostenuti con strutture, servizi e con contributi finanziari, ricorrendo al Fondo nazionale per le politiche sociali.

Lo scopo del presente disegno di legge, pertanto, è quello di favorire una più intensa ed efficace collaborazione tra le regioni e le diocesi delle varie regioni, per l'avvio di un confronto e per l'individuazione di obiettivi, quali lo sviluppo della crescita dei minori e la prevenzione del disagio sociale minorile. Tutto questo per sviluppare sul territorio, nel rispetto delle competenze di ciascuno, linee di intervento concordate e condivise in favore dei ragazzi, degli adolescenti e delle loro famiglie.

Il presente disegno di legge intende anche rispondere alle sollecitazioni contenute nella legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, nella parte in cui auspica il coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni pubbliche e private per la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente a loro più confacente, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Alcune regioni si sono già mosse con iniziative specifiche. Ricordiamo la regione Lazio che ha già approvato una legge regionale

e la regione Piemonte con un atto di indirizzo che finalizza risorse finanziarie come momento propedeutico ad una legge regionale.

Il presente disegno di legge intende far sì che le regioni riconoscano anche formalmente il ruolo educativo e la funzione sociale degli oratori parrocchiali, e che, con le dovute intese, le autorità diocesane siano pienamente coinvolte nella predisposizione dei programmi educativi e formativi. Gli oratori, poi, dovranno essere adeguatamente supportati con finanziamenti regionali per fare fronte alle tante necessità che essi avvertono, sia nell'espletamento della loro missione religiosa, che nella realizzazione della funzione sociale, educativa e formativa verso quei giovani che vivono negli oratori una importante fase della loro vita affettiva e comunitaria.

L'articolo 1 del presente disegno di legge riconosce la funzione sociale ed educativa degli oratori parrocchiali, determinando le finalità, i principi ed i compiti da affidare agli stessi. Tali compiti sono determinati nel piano regionale di cui all'articolo 4, nel quale sono individuati i tipi di intervento, le aree sociali e le classi dei giovani a cui il piano stesso è rivolto.

L'articolo 2 attribuisce alla parrocchia una titolarità nella predisposizione dei programmi educativi, formativi, sportivi, ricreativi e culturali, in favore dei ragazzi e degli adolescenti che frequentano gli oratori. Questo richiamo alle parrocchie riteniamo sia in piena sintonia con quanto previsto dalla citata legge sull'assistenza sociale n. 328 del 2000, nella parte in cui (articolo 1, comma 4), stabilisce espressamente che le regioni, così come gli enti locali e lo Stato, riconoscono ed agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale e degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose, con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione e della gestione dei servizi sociali. La parroc-

chia, a nostro parere, rientra perfettamente in tale previsione.

L'articolo 3 riconosce le diocesi quali interlocutori dell'ente territoriale locale nella promozione e della predisposizione dei programmi, degli interventi e delle finalità indicati dalla legge.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di approvazione del piano regionale per la programmazione delle attività previste dalla legge e ne delinea le caratteristiche.

L'articolo 5 stabilisce le forme di collaborazione per la redazione dei piani di cui

all'articolo 4 e prevede appositi interventi finanziari a favore degli oratori parrocchiali, mediante l'erogazione di contributi per la gestione ordinaria delle attività nonché di contributi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature tecnologiche e di attrezzature per l'esercizio delle attività sportive.

Con l'articolo 6, in fine, si prevede la possibilità per lo Stato, le regioni ed i comuni di fornire in comodato agli oratori parrocchiali beni mobili ed immobili per l'esercizio delle attività previste dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In ottemperanza ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, lo Stato riconosce la funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie mediante l'oratorio, nella sua funzione di soggetto sociale ed educativo della comunità locale, finalizzato alla promozione, all'accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani che vi accedono spontaneamente.

2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a favorire l'aggregazione sociale, la crescita e la formazione professionale dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con le diocesi alle quali affidare, per il tramite degli oratori parrocchiali, compiti educativi, ricreativi e formativi, da esercitare ai sensi dell'articolo 2 nonchè dei piani approvati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

Art. 2.

1. Le regioni riconoscono, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e dell'articolo 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e nell'ambito delle rispettive competenze, il ruolo della parrocchia quale soggetto promotore per la realizzazione di programmi, azioni ed interventi da attuare, tramite gli oratori, finalizzati alla diffusione dello sport, alla promozione di attività culturali nel tempo libero, al contrasto dell'emar-

ginazione sociale, del disagio e della devianza in ambito minorile.

Art. 3.

1. Le regioni si impegnano, attraverso protocolli d'intesa stipulati con le diocesi, a realizzare programmi ed azioni per il sostegno e la valorizzazione degli oratori parrocchiali, conformemente alle finalità stabilite dalla presente legge.

Art. 4.

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di cui all'articolo 2 della presente legge, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Il piano di cui al comma 1 individua:

a) il tipo e la durata dei corsi di formazione per animatori e dei campi scuola per ragazzi attuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2;

b) le classi di età dei giovani ai quali sono indirizzati i corsi di cui alla lettera *a)*;

c) le aree e le attività di intervento ricreativo, sportivo, culturale e sociale;

d) le previsioni economiche e finanziarie delle attività progettate in relazione al numero dei giovani che sono aggregati in ogni oratorio parrocchiale.

Art. 5.

1. Le regioni, ai fini della redazione dei piani di cui all'articolo 4, si avvalgono della collaborazione di rappresentanti degli enti e delle organizzazioni operanti nel settore e di rappresentanti delle diocesi interessate.

2. I piani regionali di cui all'articolo 4 prevedono l'erogazione agli oratori parrocchiali di contributi per la gestione ordinaria delle attività previste dai medesimi piani,

nonché di contributi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature tecnologiche e di attrezzature per l'esercizio delle attività sportive.

Art. 6.

1. Lo Stato, le regioni e i comuni possono fornire in comodato agli oratori parrocchiali, ai fini della realizzazione delle attività di cui alla presente legge, beni mobili ed immobili.